

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio gerarchico delle norme dell'Unione da parte del legislatore europeo.

— Si fa valere a questo riguardo che se il Tribunale dovesse ritenere che l'interpretazione da parte della Commissione sia stata corretta, la violazione risalirebbe agli atti normativi e la responsabilità sarebbe dell'Unione nel suo complesso.

3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e sulla disapplicabilità dell'ordinamento comunitario.

— Si fa valere a questo riguardo che se il Tribunale decidesse che nemmeno la Direttiva ed il Regolamento hanno violato il principio comunitario di uguaglianza, si dovrà richiedere alla Corte costituzionale italiana la verifica della compatibilità con il principio di uguaglianza dell'ordinamento costituzionale italiano. In caso negativo, la normativa che l'ha violato non sarebbe stata in grado di integrarsi nell'ordinamento italiano.

⁽¹⁾ GU 2014 L 173, pag. 190.

⁽²⁾ GU 2014 L 225, pag. 1.

Ricorso proposto il 2 marzo 2018 — Theodorakidi / EUIPO — Benopoulou (THYREOS VASSILIKI)

(Causa T-160/18)

(2018/C 152/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vassiliki Theodorakidi (Veroia, Grecia) (rappresentante: F. Ikonomidou Ikonomidou, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vassiliki Benopoulou (Kifissia, Grecia).

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo THYREOS VASSILIKI — Marchio dell'Unione europea n. 8 206 963

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 19/12/2017 nel procedimento R 40/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere l'azione di dichiarazione di nullità;
- condannare l'EUIPO e l'altra parte alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi alla Corte, alla commissione di ricorso dell'EUIPO e alla divisione di annullamento.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 2017/1001;

- La commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto quando ha statuito che la controinteressata è «ampiamente nota»;
- Violazione dell'obbligo di motivazione;
- La commissione di ricorso ha commesso un errore riconoscendo che non vi debba essere una limitazione dei beni e dei servizi per i quali la richiesta di nullità deve essere accolta.

Ricorso proposto il 7 marzo 2018 — Beko / EUIPO — Acer (ALTUS)

(Causa T-162/18)

(2018/C 152/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Beko plc (Watford, Regno Unito) (rappresentante: G. Tritton, barrister)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Acer, Inc. (Taipei, Taiwan)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea figurativo ALTUS — Domanda di registrazione n. 6 490 809

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 dicembre 2017 nel procedimento R 1991/2016-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'EUIPO affinché riesamini la domanda di sospensione;
- disporre la sospensione del procedimento;
- condannare l'EUIPO al pagamento delle proprie spese e di quelle della ricorrente.

Motivo invocato

- L'EUIPO avrebbe a torto respinto la domanda di sospensione dell'opposizione in attesa dell'esito del procedimento in Slovacchia. In particolare, si deduce che il ragionamento della quinta commissione di ricorso è manifestamente erroneo e/o irragionevole e/o ha omesso di considerare l'«intera immagine» e, pertanto, non ha potuto adeguatamente bilanciare i diversi interessi in questione e/o ha configurato uno sviamento di potere.
-